

Novità Fiscali 1994

Guido Martinelli

Il Legislatore, negli ultimi mesi del 1993, ha completato, in via definitiva, la propria manovra fiscale, anticipata nello scorso numero di *Atletica Studi*, le cui conseguenze non potevano evitare di ricadere sulle attività svolte dai sodalizi affidati alla Fidal.

Riassumiamo i provvedimenti sui quali ci siamo già soffermati, prima di esaminare alcune novità.

Partiamo innanzitutto dai corrispettivi conseguiti in relazione ad una manifestazione sportiva. La L. n. 427 del 29/10/93 convertendo il DL n. 331/93 ha definitivamente stabilito l'elevazione di un punto percentuale dell'aliquota riguardante l'imposta sugli spettacoli applicabile ai detti introiti.

Se pertanto in passato tali ricavi soggiacevano ad un regime impositivo che per l'imposta sugli spettacoli era in ragione dell'8%, oggi sarà esattamente la nona parte (9%) di questi stessi introiti che dovrà essere versata alla SIAE.

Ma non è tutto, infatti la stessa legge, pur mantenendo ferma al 9% l'aliquota IVA, gravante sui medesimi corrispettivi, ha limitato l'applicazione di tale aliquota agevolata solo agli introiti derivanti da ingressi di prezzo non superiore alle 25.000 £. nette, pertanto i biglietti di maggior valore sconteranno d'ora in avanti l'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 19%.

Veniamo ora ad introdurre alcuni provvedimenti che erano stati solo, in parte, anticipati nel nostro precedente intervento. Il DL n. 557 del 30.12.93, da convertire entro 60 gg. pena l'efficacia, è intervenuto sul 5° comma dell'art. 74 del decreto IVA introducendo un'importante modifica. Tale norma, infatti, consente a coloro i quali organizzano manifestazioni spettacolistiche, di determinare l'IVA dovuta, non solo in base alla differenza tra quella incassata e quella pagata, ma, in alternativa, tramite il sistema dell'abbattimento forfettario in quota predeterminata dell'IVA introitata. Come è noto, prima di tale modifica, veniva applicata un'unica percentuale di abbattimento dell'IVA pari a 2/3.

Dal 1° gennaio 1994 invece il provvedimento in esame distingue i proventi derivanti dalla pubblicità e sponsorizzazione da tutti gli altri proventi conseguiti in relazione ad una manifestazione spettacolistica, disponendo che l'imposta incassata sui primi può essere abbattuta solo di 1/10 rispetto all'intero ammontare, fermo restando l'abbattimento dei 2/3 per l'imposta relativa agli incassi diversi da pubblicità e sponsorizzazione. Sul piano operativo è importante rilevare che tale ridotta percentuale (versamento dei 9/10 dell'IVA) si applica anche sulle fatture emesse nel 1993 e incassate a partire dal 1° gennaio 1994.

La norma consente, però di optare per il regime ordinario IVA (ossia la differenza algebrica tra IVA incassata e IVA pagata) sino al 31.1.94; prorogando quindi di un mese la facoltà d'opzione ordinariamente prevista per il 31 dicembre.

L'esercizio eventuale dell'opzione dovrà essere attentamente valutato anche perché, questa vincola per un triennio e potrebbe comunque essere esercitata entro il 31 dicembre 1994 a valere per il 1995.

Si ricorda che la detraibilità IVA in regime ordinario è ammessa esclusivamente nel caso in cui il sodalizio effettui la c.d. contabilità separata. Ossia determini separatamente l'attività commerciale da quella istituzionale. In caso contrario vige la preclusione prevista dall'art. 19 ter del DPR 633/72 (c.d. decreto IVA).

La modifica sopra descritta avrà, ovviamente, conseguenze anche per quei sodalizi che hanno optato per le semplificazioni contabili previste dalla L. 398/91. Anche costoro, in sede di assolvimento dell'IVA sulle fatture di sponsorizzazione e pubblicità si vedranno applicare l'abbattimento della citata imposta nella misura ridotta del 10%.

Un altro argomento di estrema importanza per i sodalizi sportivi costituiti in forma di associazione non riconosciuta, è quello vertente sulla nuova qualifica di socio ai fini dell'esclusione della soggettività passiva dell'ente (associazione sportiva) agli effetti dell'IRPEG-ILOR ed IVA.

È risaputo infatti che tali Enti non sopportano alcun onere fiscale rispetto a quanto corrisposto dai propri soci per le prestazioni di servizi offertegli dall'Ente stesso.

Certo l'agevolazione presenta diverse eccezioni, quali i servizi non rientranti nell'oggetto sociale dell'Ente o la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita o quant'altro specificatamente indicato all'art. 111 del TUIR e dell'art. 4 del DPR 633/72.

Oggi però l'art. 14 comma 8 e 14 della L. n. 537 del 24.12.93 (c.d. Legge Finanziaria '94) introduce non più una semplice ulteriore eccezione, ma una vera e propria limitazione, che costringerà parte dei sodalizi sportivi, costituiti in forma di associazione, a modificare immediatamente il proprio statuto se intendranno continuare ad avvalersi della franchigia offerta dalla legge.

Tale norma infatti, integrando gli artt. 4 del DPR 633/72 e 111 del DPR 917/86 ha regolamentato la qualifica di associato, disponendo che i soci maggiorenni saranno ritenuti tali solo se abbiano diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di organi direttivi dell'associazione e abbiano diritto a ricevere, in caso di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale. Nessun problema dunque per gli associati o partecipanti minori di età.

In sostanza per l'associazione, tutti gli importi a fronte di specifici servizi resi introitati da soci maggiorenni che non godano degli anzidetti diritti, vengono a costituire ora reddito imponibile ai fini IRPEG ed ILOR a base imponibile ai fini dell'IVA.

Sarà necessario quindi che le associazioni sportive provve-

dano quanto prima ad eliminare dal proprio statuto eventuali distinzioni tra i soci (quali soci temporanei, effettivi, fondatori, diritti diversi) parificandoli tutti in un'unica categoria, titolare dei diritti previsti dalla legge.

Non priva di rilievo è inoltre la statuizione nei riguardi dei soci minori; l'art. 14 della citata legge, infatti, dispone espressamente che l'agevolazione permane nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età.

Pertanto tutto ciò che all'associazione proviene (ovvero che l'associazione incassa) dai soci minori continua a non avere alcun rilievo fiscale (salvo eccezioni sopra menzionate) a prescindere dai diritti che possono essere riconosciuti a tali soci. Detti introiti conservano quindi quella natura non commerciale che li esclude da ogni imposizione. Ne consegue che i proventi legati alla gestione dei centri di addestramento allo sport o comunque finalizzati all'educazione sportiva giovanile continueranno a rimanere esclusi da qualsiasi imposizione fiscale.

Tale ridotta agevolazione non si applica, però, alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 14 e segg. del cod. civ., ossia di quelle associazioni che, tramite decreto del Presidente della Giunta Regionale (o del Presidente della Repubblica), hanno ottenuto la personalità giuridica.

L'art. 11. del provvedimento collegato alla Finanziaria '94 (Legge 537/93) ha introdotto, al suo medesimo comma, una importante novità in tema di copertura previdenziale del lavoro autonomo.

Come è noto una delle differenze sostanziali esistenti tra il lavoro subordinato e quello autonomo, era data, fino ad oggi, dalla mancanza di tutela pensionistica pubblica esistente per il secondo (salvo che per gli iscritti ad albi o ordini professionali quali notai, avvocati, architetti, ecc...).

Tale differenza faceva sì che fino al 31/12/93 sulle prestazioni di lavoro autonomo svolte nel settore sportivo da parte di atleti, tecnici, manager, ecc..., ricadevano solo le ritenute fiscali (del 19%) e l'onere del contributo sanitario (c.d. tassa sulla salute, per il 1994 pari al 5,6% del reddito).

Ora non sarà più così. Infatti tali lavoratori autonomi, non dotati di una propria cassa previdenziale, risulteranno iscritti ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti (IVS), in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei commercianti.

Ciò significa, ovviamente, che gli interessati godranno in futuro della stessa pensione spettante agli esercenti attività commerciali. Ma significa anche che, sin da ora, dalla retribuzione lorda del lavoratore dovrà essere decurtato il 15% a titolo di contribuzione previdenziale.

Quindi, se tra i soggetti sopra indicati intercorre un rapporto di lavoro autonomo, sui redditi di tali lavoratori graveranno da ora in avanti, oltre ai consueti oneri fiscali ed assistenziali, anche l'obbligo di una contribuzione previdenziale, a

beneficio dell'Inps, commisurata al 15% del reddito conseguito.

Le modalità applicative di tale provvedimento legislativo verranno determinate in un decreto del Ministero del lavoro emanato di concerto con quello del Tesoro.

Tale decreto non è stato ancora pubblicato al momento in cui vengono mandate in stampa queste note e, pertanto, molti dei dubbi che esprimeremo avranno trovato, forse compiuta definizione in tale sede.

L'ipotesi più probabile è che l'onere di tale versamento incomba in capo al lavoratore (tecnico, atleta, ecc...) con scadenze trimestrali.

Si precisa, però, che non rientrano in tale fattispecie le borse di studio, le collaborazioni occasionali e le indennità corrisposte ai sensi della L. 80/86 in eccedenza alla quota esente di L. 60.000.

Occorrerà pertanto, a tal fine, che venga individuata, con assoluta precisione, ovviamente in presenza di una collaborazione sportiva a carattere retribuito, se questa rientri nella forma di lavoro autonomo (ossia con emissione di fattura con IVA e ritenuta d'acconto), della collaborazione coordinata e continuativa (solo ritenute d'acconto), entrambe come tali rientranti nel campo di applicazione del nuovo contributo previdenziale oppure nella fattispecie esonerative indicate nel capoverso precedente.

Le conseguenze negative per gli operatori sportivi che svolgono la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa sono state accentuate dalla riduzione (dal 10% al 5%) della percentuale di abbattimento del reddito, a titolo di determinazione forfettaria dei costi sostenuti, da costoro goduta in sede di determinazione del reddito imponibile (art. 14 L. 24.12.93 n. 537).

Ricordiamo, poi una novità positiva. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 14.12.93) ha elevato, da 100 a 110 milioni, il tetto di volume d'affari commerciali al di sotto del quale è possibile optare per gli adempimenti contabili semplificati previsti dalla L. 398/91.

Il DL 30.12.93 n. 553 contiene, tra l'altro, la disciplina del c.d. conto fiscale sul quale affluiranno i versamenti delle ritenute e delle imposte dirette ed indirette da parte di tutti i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo. È dubbia l'applicabilità anche ai sodalizi sportivi costituiti nella forma di associazione non riconosciuta.

Con DM 28.12.93 n. 567 è stato emanato il Regolamento di attuazione del Conto fiscale.

In questa fase sarà a cura del concessionario della riscossione che lo invierà direttamente al contribuente. Nessun adempimento è pertanto previsto in capo alle associazioni.

Cambiano le date di riferimento per i versamenti:

- tutte le ritenute fiscali comprese quelle per i dipendenti, dovranno essere versate entro il giorno 15 del mese successivo;

- la liquidazione IVA mensile viene anticipata al 18 del mese, quella trimestrale al giorno 3 del secondo mese successivo.

A questo proposito il comma 6 dell'art. 14 del DL 553 stabilisce che le scadenze mensili per l'IVA di gennaio e di febbraio 1994 restano ferme il 20 del mese, le nuove regole si applicheranno a partire dalla liquidazione del mese di febbraio 1994 da effettuarsi entro il 18 marzo. Tali nuove date di versamento dell'IVA si riferiscono, esclusivamente, a quei sodalizi con non abbiano optato per il versamento dell'IVA attraverso il forfait spettacolo (c.d. SIAE).

Il DL 503/1993 ha introdotto alcune norme tese a semplificare e rendere più agevole la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (Mod. 740, 750 e 760).

Viene stabilito, nel provvedimento indicato, che i certificati dei sostituti (attestanti il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi ad atleti, tecnici ecc...) dovranno essere consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti (e non più nel mese di Aprile come nel passato).

I nuovi adempimenti sopra indicati acquistano evidenza anche sul piano dell'accertamento delle violazioni tributarie. Infatti, con decreto ministeriale 30.12.93 (in G.U. n. 306 del 31.12.93) vengono individuati i "circoli sportivi" fra le categorie all'interno delle quali dovranno essere scelti i soggetti destinatari di una quota fino al 10% dell'attività di verifica

degli Uffici finanziari.

Infine l'INPS, con propria circolare della direzione centrale delle pensioni, n. 270 del 29.11.93, ha diramato i criteri applicativi dell'art. 10 del decreto legislativo 30.12.92 n. 503 in materia di disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo in vigore dall'anno 1994.

Si stabilisce che le quote eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti non siano più cumulabili con i redditi da lavoro autonomo (fino ad oggi questo divieto di cumulo sussisteva solo con altri redditi da lavoro dipendente) nella misura del 50% fino alla concorrenza dei redditi stessi.

Tale ultima norma, però, non si applica nei confronti di quei pensionati che svolgano la loro attività nell'ambito dei programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private.

Con una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di fine anno è stato previsto che l'organizzazione di lotterie e tombole non autorizzate non costituirà più reato ma solo illecito amministrativo.

*Indirizzo dell'Autore:
Dott. Guido Martinelli
Via Marzabotto, 15
40133 Bologna*

Con questa rubrica si intende offrire ai lettori la possibilità di porre quesiti di qualsiasi natura, specialistica e di interesse generale ai quali gli esperti della FIDAL risponderanno direttamente dalla Rivista o in forma privata qualora fossero richiesti più specifici approfondimenti (n.d.r.)

DOMANDA - Sono il rappresentante legale di una associazione sportiva di atletica leggera operante nel territorio di Trani, recentemente la mia associazione ha concluso un contratto di sponsorizzazione con una ditta del luogo, desidererei sapere se tale contratto deve essere registrato e se sì, a quanto ammonta l'imposta di Registro?

Carmelo Mancini

RISPOSTA - Il contratto di sponsorizzazione, di cui si consiglia sempre la forma scritta, anche se di contenuto economico modesto (lo scambio di corrispondenza tra le parti vale comunque come prova scritta dell'accordo di sponsorizzazione intercorso), può non essere registrato, ossia la legge non impone l'obbligo di procedere alla registrazione. Le parti rimangono comunque libere di provvedere ugualmente alla registrazione, in tal caso, l'imposta di registro, poiché il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad

IVA, è applicato nella misura fissa di L. 150.000.

Se invece non si provvede all'immediata registrazione del contratto, non essendo un obbligo per le parti, qualora dovessero sorgere contestazioni per eventuali inadempienze, si potrà procedere, in un secondo momento, alla registrazione stessa (registrazione in caso d'uso), anche in questo caso essendo il corrispettivo soggetto ad IVA, l'imposta è stabilita nella misura fissa di L. 150.000, indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo.

In sostanza il contratto di sponsorizzazione può essere registrato solo in "caso d'uso" scontando solo allora, quindi, la relativa imposta di registro, imposta questa, che sui contratti di sponsorizzazione, i cui corrispettivi sono sottoposti ad IVA, non viene applicata in misura proporzionale al corrispettivo (ovvero in una data percentuale sul corrispettivo stesso) ma in misura fissa che attualmente è stabilita in L. 150.000 (L. n. 243/93).

Dott. Prof. Guido Martinelli

